



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BOLOGNA

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | D'ORAZI | ORNELLA |
| <input type="checkbox"/> | ZANICHELLI | CORRADO |
| <input type="checkbox"/> | BRIOLI | GIANCARLO |
| <input type="checkbox"/> | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1360/09 depositato il 27/05/2009
- avverso la sentenza n° 47/02/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di RIMINI contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI RIMINI

proposto dal ricorrente:

FUCCHI CARLO
VIA DON MILANI 10 47853 CORIANO RN

difeso da:

DOMINICI DR FABRIZIO
E AVV FABIO FALCONE
VIALE DELLA REPUBBLICA 86/96 47900 RIMINI RN

Atti impugnati:

AVVISO IRR. SANZIONI PER MOROSITA' n° 812COT00931 IRPEF 2002
AVVISO IRR. SANZIONI PER MOROSITA' n° 812COT00931 IRPEF 2003

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 1360/09

UDIENZA DEL

SEZIONE 11

01/07/2011

ore 10:00

SENTENZA

N°

96/11/11

PRONUNCIATA IL:

1 LUG. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

7 OTT. 2011

Il Segretario
Il segretario
Nicolino Iacovaccio

La presente vertenza ha origine con l'irrogazione di una sanzione che si è materializzata attraverso l'avvenuta notifica di un atto di contestazione motivato ai sensi dei commi 1 e 3 bis dell'articolo 8 del D. Lgs. n. 471 del 1997, con riferimento agli anni d'imposta 2002 e 2003.

Per il vero, la controversia si è sviluppata attraverso un primo invio al Contribuente di un questionario con il quale l'Ufficio ha richiesto la documentazione probatoria il grado di confermare "l'effettività" e/o la " genuinità" dei beni acquistati presso operatori localizzati in Paesi cosiddetti a fiscalità privilegiata, inseriti nella cosiddetta black list. Dopo che Parte contribuente ha fornito la richiesta documentazione e che l'Ufficio ha riconosciuto la validità degli acquisti posti sotto esame – ai sensi dell'art. 110, X co., TUIR, l'Amministrazione ha avuto modo di constatare che, relativamente all'anno 2002, non vi erano stati costi " assolti " in Paesi a fiscalità privilegiata. Ciononostante, con pertinenza al solo esercizio 2003, l'Ufficio ha ritenuto che si fossero concretizzate le condizioni per irrogare le sanzioni precitate, operando ai sensi del II° comma bis dell'articolo 8 del D.Lgs n. 471 / 97, in considerazione del fatto che il Contribuente avesse ommesso di distinguere le componenti negative del reddito riconducibili ad operazioni compiute nei Paesi di cui alla black list. In siffatta logica, nessun altro valore è stato infine riconosciuto alla dichiarazione integrativa che il Contribuente ha presentato in data 31 gennaio 2006, con la quale, per l'appunto, il ricorrente ha provveduto a differenziare i costi assolti in Paesi a fiscalità privilegiata dalle restante parte degli oneri e dei costi passivi. Dando esecuzione pratica alla lettura critica operata sugli accadimenti sopra enunciati, l'Ufficio ha irrogato specifiche sanzioni su entrambe le predette annualità, segnatamente 258,00 € per il 2002 e 6.230,00 € per il successivo 2003.

Radicalosi il relativo contenzioso, la Commissione Provinciale ha respinto il ricorso dopo avere attentamente illustrato le proprie valutazioni relative a ciascun singolo elemento su cui era stato sviluppato il ricorso introduttivo.

Sul primo di essi, infatti, il Collegio ha ritenuto infondato il dedotto difetto di motivazione (ex II° co., dell'articolo 16 D. Lgs 472 / 97 e art. 7 co. 1 della L. 212 / 2000). Sul secondo aspetto del primo rilievo eccepito, la Commissione ha ritenuto che la prevista sottoscrizione dell'atto impugnato sia stata correttamente e validamente curata da persona all'uopo delegata.

Il secondo motivo del contenzioso, dedotto in merito alla presunta inapplicabilità dell'articolo 8, co. III° bis, del D. Lgs. 471/97 e dell'articolo 8, I° co. del medesimo D. Lgs., i primi Giudici hanno ritenuto invalida la dichiarazione integrativa presentata dal Contribuente, contenente la contestata suddivisione dei costi, sulla scorta delle previsioni della Risoluzione n. 12 del 17 gennaio 2006 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate. Per inciso, questa Risoluzione ha precisato che i Contribuenti che fossero incorsi nella violazione dell'art. 110, X° comma, del TUIR possano presentare una dichiarazione integrativa fino alla scadenza dei termini previsti per l'accertamento, a condizione che non siano già iniziati accessi, ispezioni e verifiche. Nel caso in esame – fanno notare i Giudici – la dichiarazione integrativa era stata presentata “ proprio dopo l'inizio dell'attività istruttoria.” Sul punto segue una illustrazione compiuta, svolta dal Collegio, delle possibilità e della sottesa ratio che permettono al Contribuente di ricorrere validamente all'istituto della dichiarazione integrativa, comunque innanzi all'avvio di qualsiasi atto ispettivo.

Sulla eccepita presunta violazione dell'articolo 3 del D. Lgs. 472 del 1997 (punto 2.3 e 2.4 del ricorso esaminato), il Collegio ha ritenuto che “ nel caso di specie siamo in presenza di violazioni distinte, nel senso che colpiscono omissioni e violazioni diverse ” censurando espressamente che, nella fattispecie, ci si trovi in una ipotesi di diverse norme sanzionatorie che colpiscono la stessa violazione per cui debba operarsi un confronto tra due norme al fine di applicare il favor rei. Tanto più che la previsione del comma 303 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 (Finanziaria

2007) introduce una nuova sanzione in applicazione anche per le violazioni commesse prima della entrata in vigore della Legge.

Il Contribuente ha appellato, opponendosi con dovizia di argomentazioni che hanno riguardato punto a punto la sentenza contestata.

Alle controdeduzioni dell'AdE hanno fatto infine seguito le memorie illustrative di Parte contribuente.

Questa Commissione dopo avere attentamente valutato la documentazione in atti ed avere compiutamente approfondito le varie tematiche su cui questo contenzioso ha trovato sviluppo, ritiene necessario fare preliminarmente emergere che il più volte citato art. 110, X° comma, del TUIR attua e prevede la indeducibilità delle spese e degli "altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168 bis." Occorre poi aggiungere che la Risoluzione n. 12 del 17 gennaio 2006 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate è atto interno di una Parte in causa, come pure che introduce spunti di valutazione critica che eccedono il percorso e le delimitazioni normative introdotte dalla norma nel caso commentata. Sarebbe stato forse di maggior pertinenza avere soppesato la ratio che sovrintende l'aspetto attuativo e fattuale nel contesto dello Statuto del Contribuente, da ultimo la recente giurisprudenza in punto di presentazione di dichiarazione integrativa, soprattutto se atta a fornire specificamente la carente informazione.

Da ultimo, per inquadrare adeguatamente la fattispecie di cui si argomenta, va pure detto che il Contribuente aveva risposto al questionario iniziale con il quale l'AdE aveva specificamente richiesto anche la suddivisione della tipologia di costi con autonoma esposizione di quelli provenienti da Paesi della black list. Che l'informazione relativa fosse stata compiutamente acquisita da parte dell'Ufficio è confermato anche dai primi Giudici che ne fanno uno specifico cenno nella sentenza

ora appellata. Infine, è da quella delucidazione che si può trarre conferma dello scarso impatto economico che avevano connaturato gli acquisti dai Paesi della black list nel contesto dei due esercizi posti in controllo a carico del Contribuente. Da ultimo si può anche considerare che la norma in questione aveva introdotto parecchie innovazioni operative che hanno generato, a carico del corpo dei Contribuenti, più di un disagio esecutivo, per cui le sanzioni del tipo di quelle comminate, di cui ora si discute, connesse ad una presunta tardiva comunicazione di una informazione che era già stata compiutamente fornita all'Amministrazione, ben avrebbero potuto essere applicate in relazione alle specifiche previsioni di cui dell'articolo 8, co. III° bis, del D. Lgs. 471/97. Tanto più se si osserva il costrutto di cui alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione tributaria, n. 26298 del 29 dicembre 2010, come pure al carattere formale della eccezionale violazione relativamente all'esercizio 2003. Soprattutto se si considera che la informazione che si reputa tardiva non ha implicato per l'Ufficio accertatore alcun elemento conoscitivo di utilità nel controllo ispettivo che infine è stato in effetti attuato sull'intero novero di cognizioni verificabili.

Volendo infine dare graduazione economica alla sanzione riguardante – come sopra impostato – il solo esercizio 2003, risulta equitativamente applicabile un importo di 258,00 €, in carico identico all'ammontare già pacificamente inserito per l'esercizio 2002. In effetti, senza poter appurare il valore di acquisti tipici effettuati nel 2003, va pure puntualizzato che la carenza di comunicazione ed il sotteso errore prettamente formale si possono ritenere in stretta analogia a quella che l'AdE ha espresso sul 2002.


Tenuto conto della natura della controversia e dell'attività posta dalle Parti nelle proprie difese, sussistono giusti motivi per compensare fra di esse le spese.

PQM

Accoglie l'appello del Contribuente, riformando la sentenza appellata. Spese compensate.

Così deciso in Bologna il ~~29 giugno 2011~~. *1 luglio 2011*

il relatore



il Presidente

